



N. \_\_\_\_\_ Reg. Sent.

**SENTENZA**

in data 12/12/2020

depositata dall'estensore

il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria

il 09 DIC. 2020

IL CANCELLIERE  
ENNIO PASCIAN

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Nr. 00 1/2013 R.G.  
Nr. 00 /2011 Reg. Notizie Reato

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia  
Sezione TERZA Penale composta dai Magistrati:

1. Dott. me Elisa Masiani Presidente  
2. Dott. me Mariangela Bellotti Consigliere  
3. Dott. me Priscilla Volpiuiglio Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale  
odierna dal Dott. me Bellotti:

Inteso il P.G. dott. Valenca appellant\_difensor come da  
verbale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

nato in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

**LIBERO - presunse**

difensore di fiducia Avv. Alessandro Luciano del foro di Padova

**PARTE CIVILE:**

difesa dall'avv. Avv. del Foro di Padova  
domicilio presso avv. Avv. del Foro di Padova

**Appellante e appellato da PARTE CIVILE e P.M.**

Avverso la sentenza n. del Tribunale di Padova in data 16/11/2012 che così decideva:  
Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

**IMPUTATO**

Per i reati p. e p. dagli artt. 81 c. 2 CP, 609 Bis CP perché, con più azioni distinte ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni importunava all'interno della sua abitazione assunta quale domestica facendole proposte sessuali indi una volta nonostante il diniego della persona offesa l'abbracciava, la faceva cadere sul letto, indi la teneva ferma sicchè la stessa non riusciva a muoversi vista anche la differente stazza fisica, la baciava, la toccava su tutto il corpo, la leccava sui seni e sulla vagina, e costringeva la stessa a subire violenza sessuale introducendo un fallo di lattice a forma di pene nella vagina (il tutto per un'ora e mezza); indi successivamente e nella terza occasione in cui si recava nella sua abitazione a svolgere attività lavorativa, seguiva la stessa fino alla camera da letto, chiudeva la porta a chiave dicendo "dai facciamolo" e avverso il diniego poneva in essere condotte similari alle condotte precedenti spogliando la persona offesa ed egli stesso indi usava violenza penetrandola col fallo in lattice in vagina e poi, dopo averla girata la penetrava col suo organo nell'ano ed eiaculando all'interno, così abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della parte offesa.

In dal 01.12.2010 al 31.12.2010

(capo d'imputazione modificato all'udienza del 31.10.12)

**CONCLUSIONI DEL PG:** Come da motivi di appello e rinnovazione intentio

**CONCLUSIONI DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE:** Come da motivi di appello

**CONCLUSIONI DELLA DIFESA DELL'IMPUTATO:** Conferma della sentenza di assoluzione

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con sentenza del Tribunale di Padova di data 16.11.2012 è stato assolto dal reato contestato in imputazione, di cui agli artt. 81 cp. 2 e 609 bis cp, con la formula perché il fatto non sussiste.

1.2 Con decreto del 29.9.2011, all'esito dell'udienza preliminare, il Giudice del Tribunale di Padova aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato sul presupposto che, con più azioni distinte esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva importunato all'interno della propria abitazione l , assunta come domestica, facendole proposte sessuali e nonostante il suo diniego, l'aveva abbracciata e fatta cadere sul letto, indi la tenuta ferma e tocandola e leccandola sul tutto il corpo, l'aveva costretta a subire violenza sessuale per un'ora e mezza introducendo un fallo in lattice in vagina.

Nella terza occasione in cui la si era recata a casa dell'imputato a svolgere attività lavorativa, questo l'aveva seguita in camera da letto e, dopo aver chiuso la porta a chiave, le aveva usato violenza penetrandola con il fallo in lattice nella vagina e successivamente con il suo organo nell'ano, eiaculando all'interno, abusando della condizione di inferiorità fisica e psichica della donna.

Fatti commessi tra l'1.12.2010 al 31.12.2010.

1.3 Il Tribunale di Padova, nel pervenire ad una sentenza assolutoria, ha ritenuto vi fossero nel racconto della donna diversi elementi di inverosimiglianza, tra questi il fatto che la era tornata a fare le pulizie in casa dopo un episodio di violenza sessuale e la circostanza che l'imputato fosse un signore di mezza età, in evidente sovrappeso, difficilmente capace di porre in essere le manovre come descritte nel capo di imputazione che richiederebbero, invece, una certa agilità.

Secondo il Tribunale, inoltre, mancherebbe la prova agli atti che la avesse manifestato un chiaro dissenso al rapporto con l'imputato; a fronte di un comportamento passivo della potrebbe, a ragione, essersi rappresentato che la non disdegnessasse il rapporto e in qualche modo lo avesse accettato.

Il Tribunale ha considerato che, se anche nel corso del primo episodio l'imputato fosse caduto in equivoco, dopo il secondo incontro non vi sarebbero stati dubbi sulla natura consenziente dell'amplesso, avendo la donna manifestato il proprio consenso per facta concludentia, essendosi spogliata spontaneamente non appena l'uomo ha chiuso la porta della camera.

Non sono state ritenute rilevanti dal Tribunale le patologie dichiarate dalla [REDACTED] di asma e di ansia, in quanto astrattamente non pertinenti nell'ambito di una opposizione alla violenza, anche in relazione al fatto che tali patologie, alla luce delle dichiarazioni rese dal medico di famiglia che ha rilasciato il certificato, non sembra - al Tribunale - siano state adeguatamente approfondate in sede diagnostica.

Diversamente, l'imputato è risultato gravato da un quadro clinico gravemente compromesso a livello vertebrale, in una condizione nella quale sarebbe bastata una anche contenuta opposizione della [REDACTED] a ostacolare la penetrazione con l'ausilio di un fallo in lattice. Dopo questa vicenda la donna è tornata un'altra volta a fare le pulizie a casa del [REDACTED]. In questa circostanza questa poco spiegabile secondo il Tribunale di Padova, che ha ritenuto inverosimile che l'unico motivo fosse il modesto compenso (di Euro 30) che avrebbe percepito per le pulizie, a fronte di una situazione economica del nucleo familiare non particolarmente compromessa.

Non sono state risultate credibili, in realtà, nemmeno le dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale sarebbe stata la [REDACTED] a fare tutto, proponendo anche l'uso del "ciccio finto".

In ogni caso, a fronte del suo mancato esplicito dissenso in occasione del primo evento e del fatto che al secondo incontro la [REDACTED] si sarebbe spontaneamente spogliata, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi difensiva secondo la quale [REDACTED] può aver frainteso la volontà della donna, in mancanza di una manifesta ed esplicita espressione di volontà contraria al rapporto sessuale. Secondo il Tribunale non può ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp.

2.1 La Parte Civile ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna al risarcimento del danno a favore della Parte Civile.

Ha rilevato, a tal fine, che il Tribunale di Padova è incorso in numerose sviste ed errori nella redazione della sentenza; in particolare, ha indicato il proscioglimento con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo non provato l'elemento soggettivo del reato, che logicamente avrebbe dovuto determinare il proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce reato", formula peraltro letta in udienza, in data 21.11.2012, mentre è stata indicata in sentenza la data erronea del 16.11.2012.

Sono, poi, stati utilizzati atti estranei al fascicolo del dibattimento e travisate le dichiarazioni della [REDACTED]

In particolare, sono state utilizzate le dichiarazioni contenute nella querela della [REDACTED] ritenendo erroneamente che tale atto fosse stato acquisito con l'accordo delle parti; il Tribunale ha riassunto incongruamente le dichiarazioni della [REDACTED] che, diversamente da quanto riportato in sentenza, non ha mai detto, con riferimento al primo episodio, che era stata chiusa la porta a chiave e di essere stata penetrata analmente con il fallo in gomma, con travisamento del risultato probatorio.

Secondo il difensore tali carenze denotano superficialità e trascuratezza nella redazione della motivazione e sono idonee a dimostrare una frettolosità nel giudizio.

2.2. Circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, il difensore di Parte Civile ha contestato il ragionamento del Tribunale, secondo il quale sarebbe esclusa la prova dell'elemento costitutivo del reato sul presupposto che il comportamento passivo e privo di manifestazioni di esplicito dissenso da parte della vittima sarebbe stato tale da ingenerare la falsa rappresentazione del suo consenso.

Secondo nutrita giurisprudenza di legittimità l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non trova applicazione nel delitto di violenza sessuale perché la mancanza del consenso è elemento costitutivo della fattispecie penale.

In realtà, non è vero che la non ebbe manifestato chiaramente il proprio dissenso; nelle dichiarazioni in atti risulta che alle avances dell'uomo la aveva opposto un netto rifiuto dicendo espressamente di no, in quanto non voleva stare con lui.

Anche se la non urlò e non percosse il proprio aggressore, espresse verbalmente in modo riconoscibile la propria volontà contraria al rapporto sessuale.

La riconoscibilità del dissenso sarebbe confortata, poi, dal tenore del messaggio inviato dall'imputato il 31.1.2011, "ti ho chiesto scusa pensavo che l'ultima volta andava bene anche a te ma mi sono sbagliato .." di cui l'imputato non ha dato una spiegazione logica e credibile. Nel messaggio, successivo all'ultimo rapporto sessuale, l'imputato riconosce implicitamente che il primo rapporto sessuale avvenne senza il consenso della

Anche il secondo episodio, secondo la difesa della Parte Civile, è caratterizzato da un dissenso esplicito in quanto la donna ha dichiarato di essersi spogliata, nonostante fosse contraria al rapporto, in quanto aveva chiuso la porta a chiave ed essendo impaurita del fatto che il marito potesse venire a conoscenza della vicenda.

2.3. Sulle condizioni psicofisiche della affetta da ansia e asma, ha osservato il difensore che tali patologie possono avere influito sulla reazione emotiva condizionandola durante gli episodi di violenza sessuale; le condizioni di salute sono state provate con certificati medici e con le deposizioni della dott.ssa e della dott.ssa che hanno evidenziato una situazione di fragilità psichica, con attacchi di panico, crisi respiratorie e depressione.

La valutazione del Tribunale di Padova poi di inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato non consentono di valorizzare la sua difensiva, alternativa a quella della

Ha chiesto la difesa di Parte Civile la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo di sentenza concernente la responsabilità civile dell'imputato e la condanna di questi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di nella misura di Euro 80.000; in subordine, il riconoscimento di una provvisionale di Euro 40.000, con rifusione delle spese di costituzione e difesa.

3.1. Il Procuratore della Repubblica di Padova ha proposto appello incidentale impugnando tutti i capi e i punti della sentenza che si riferiscono all'assoluzione dell'imputato.

3.2. In primo luogo, ha evidenziato l'errore di tipo logico-giuridico in cui è incorso il Tribunale che ha indicato in sentenza di aver assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste", formula che sarebbe incompatibile con la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo.

Tale constatazione mette in luce che il modus operandi seguito dal Tribunale sia stato costellato da travisamenti delle risultanze probatorie, omessa valutazione di elementi fondamentali e dall'utilizzo di atti non contenuti nel fascicolo per il dibattimento (come il contenuto della querela, acquisita solo come condizione di procedibilità).

Ancora, la data di pronuncia indicata in sentenza è quella del "21 novembre 2012" mentre in dispositivo la data indicata è quella del "16 novembre 2012".

3.3. Il Procuratore della Repubblica ha osservato, poi, che la scriminante del consenso putativo dell'avente diritto non opera nei reati sessuali e che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove da cui risulta che la ha opposto un netto e chiaro rifiuto ai rapporti sessuali con l'imputato.

3.4 Il messaggio telefonico inviato dal in cui rivolge delle scuse alla assume rilievo primario nella ricostruzione della consapevolezza, in capo all'imputato, del dissenso della persona offesa, ma il Tribunale - lamenta il Pubblico Ministero - non si è minimamente confrontato con tale evidenza.

L'atto di denuncia querela, a firma della non è mai stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti e per questo motivo non poteva essere utilizzato.

È in contrasto con le massime di esperienza in materia sessuale ed è ingiustificato sul piano probatorio l'assunto, di cui alla motivazione della sentenza, secondo il quale le patologie di ansia e di asma sofferte dalla sarebbero irrilevanti considerato invece che rientrano tra i cd disturbi post traumatici da stress ricollegabili anche ad abusi di carattere sessuale.

3.5 Il PM ha chiesto che, dopo avere svolto un attento esame delle risultanze probatorie ignorate e travise, in riforma dell'impugnata sentenza, sia dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza sessuale e che sia condannato alla pena che verrà quantificata in sede di discussione.

4.1 Il difensore dell'imputato ha proposto appello incidentale ai sensi dell'art. 595 cpp chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della impugnazione principale della Parte Civile avverso la sentenza di proscioglimento rivolta a ottenere l'affermazione di responsabilità

penale in assenza di alcun riferimento specifico ed immediato agli effetti civili da perseguire. Invece, la Parte Civile si è limitata a formulare censure su aspetti penali eccedendo il principio di devolutività dell'impugnazione limitata ai fini civili in sede penale, così sostituendosi al Pubblico Ministero.

Di conseguenza, la difesa dell'imputato ha chiesto che sia dichiarato inammissibile l'appello della Parte Civile con conseguente perdita di efficacia dell'appello incidentale del PM ai sensi dell'art. 595 co. 4 cpp.

4.2. La difesa di con il secondo motivo di appello, ha osservato come non possa ritenersi sussistente la violenza sessuale mediante costrizione, in quanto la non ha mai espresso esplicito dissenso al rapporto sessuale intrattenuto, né nel corso del primo episodio né nel secondo, durante il quale la stessa spontaneamente si è spogliata.

Per quel che concerne l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della la difesa ha sottolineato che le risultanze probatorie non hanno evidenziato che l'imputato avesse posto in essere un'opera di persuasione mentre è evidente che la non si trovava in una situazione di inferiorità fisica o psichica di cui fosse consapevole.

4.3 Con il terzo motivo, il difensore dell'imputato ha evidenziato che le dichiarazioni contenute nella querela della sono state confermate, nella sostanza, dalla in dibattimento in sede di dichiarazioni testimoniali.

Quanto al presunto travisamento del fatto nella ricostruzione storica dei due episodi, la difesa ha rilevato che questo non ha avuto ricadute sulla correttezza della decisione in assenza di errore di giudizio, considerato che il Giudice è incorso in una mera svista, sovrapponendo particolari descrittivi dei due episodi.

4.4 Le dichiarazioni della sono - secondo la difesa dell'imputato - prive di credibilità intrinseca e estrinseca; per quanto riguarda il primo episodio, secondo la dinamica raccontata dalla l'imputato l'avrebbe presa per le braccia e gettata sul letto dove l'avrebbe spogliata, leccata nelle parti intime e poi, andato a prendere un fallo finto, l'avrebbe penetrata.

Appare poco verosimile che la donna non abbia urlato, non abbia cercato di difendersi e, nel momento in cui l'imputato si è dovuto allontanare per andare a prendere il fallo, non sia scappata.

Inoltre, ha spiegato che era preoccupata dal fatto che l'uomo conosceva delle persone del paese dimostrando essere quello il motivo delle sue paure e non già l'atto sessuale.

La descrizione delle manovre attribuite all'imputato (che le sarebbe saltato sopra tenendola ferma con un braccio mentre con l'altro le toglieva scarpe, pantaloni e mutandine) non tiene conto delle problematiche di salute di persona all'epoca di sessanta anni, in sovrappeso, con un quadro clinico gravemente compromesso a livello vertebrale (motilità limitata, con diffi-

colta a flettere il busto, residua impotenza funzionale della mano sinistra a seguito di operazione e ipofunzionalità della spalla destra).

Secondo la difesa, che ha valorizzato le valutazioni del medico legale non sarebbe proprio stato possibile per l'imputato tenere la ferma con un braccio mentre con l'altro le toglieva scarpe, pantaloni e mutandine.

Peraltro, non avrebbe avuto senso togliere alla vittima le scarpe prima di ogni altro indumento, con il rischio di ricevere una reazione violenta come un calcio.

Inoltre, è inverosimile che dopo una brutale violenza sessuale come quella descritta della durata di circa un'ora e mezza la stessa fosse stata in grado di svolgere i lavori domestici anche pensanti come lavare pavimenti, scale e bagni; è inverosimile che non sia stata in grado di ricordare il giorno dei due episodi di violenza sessuale.

La penetrazione forzata e prolungata con un oggetto come un pene artificiale avrebbe dovuto creare dei disturbi, come dolori e microtraumi anali e genitali che, invece, non sono stati evidenziati, rendendo poco credibile la versione del rapporto sessuale non consenziente.

Quanto ai riscontri esterni, tale non può ritenersi il ritrovamento del pene artificiale nell'abitazione di che spontaneamente l'imputato ha consegnato, come risulta dal verbale di perquisizione, compatibile anche con un rapporto sessuale consenziente.

I testi e hanno riferito di aver ricevuto generiche confidenze dalla sull'avvenuta violenza sessuale, senza che sia stato fornito alcun particolare della vicenda in relazione alle modalità della violenza, emergendo solo la forte preoccupazione della donna circa la possibilità che il marito lo venisse a sapere.

Nemmeno i messaggi costituiscono valido riscontro. Invero, la donna ha conservato solo quello del 31 gennaio avente contenuto equivoco estrapolandolo dal contesto, mentre ha cancellato tutti gli altri che pure sicuramente i due si erano scambiati.

In realtà, il significato del messaggio inviato da va ricercato nel senso di colpa che la donna aveva dichiarato di provare per l'infedeltà al marito e nel tentativo di di confortarla e rassicurarla sulla sua riservatezza.

Peraltro, dall'analisi dei tabulati telefonici è emersa una fitta corrispondenza telefonica reciproca (31 contatti tra sms e chiamate tra novembre e dicembre 2010) che l'attività di domestica, svolta per complessive tre volte, per tre ore a giornata, non riesce a giustificare, a maggior ragione se nel periodo fossero intervenuti anche degli episodi di violenza sessuale.

Nel mese di gennaio 2010, dopo la presunta violenza vi sono stati 15 messaggi inviati da alla e 8 dalla a

Anche il giorno in cui la ha sporto denuncia querela (persino pochi minuti prima) i due si sono scambiati diversi sms e persino nei giorni successivi (per un totale di 70 contatti intercorsi dal mese di novembre 2010 al febbraio 2011).

Quanto ai tre messaggi acquisiti dai Carabinieri rilevandoli dal telefonino della donna si osserva che i primi due sono in realtà uno solo, che poi ha avuto un seguito, mentre del terzo (delle ore 10.55) inviato dalla al non vi è alcuna traccia nei tabulati

analizzati. Dopo il 31 gennaio ha continuato lo scambio di messaggi a conferma di una conversazione reciproca che non si era interrotta dopo la denuncia.

Nemmeno il certificato medico del 31.1.2011 della dott.ssa costituisce – secondo la difesa dell'imputato - idoneo riscontro esterno.

La ha riferito di essersi fatta rilasciare il certificato in quanto richiesto dai Carabinieri di dopo la denuncia- querela, mentre la dott.ssa ha riferito che le era stato chiesto dalla sul presupposto di essere chiamata a presenziare ad un'udienza e di non sentirsela di parteciparvi. Appare, quindi, strumentale la richiesta di rilascio del certificato da parte della per dimostrare – a posteriori- la pregressa esistenza di presunti stati psicologici che, poi, non sono stati approfonditi.

Non è stata allegata alcuna documentazione clinica al certificato, né sono state espletate indagini finalizzate a comprenderne la natura, le ricadute e le cause di tali presunti attacchi di panico.

Appare elemento di intrinseca contraddizione, poi, il fatto che la abbia reiterato l'attualità di una situazione di pericolo noto e con essa abbia accettato il rischio di un nuovo attacco di panico e di una nuova violenza sessuale, ripresentandosi una seconda e poi una terza volta a casa dell'imputato; neppure il modesto compenso che la percepiva dal (Euro 60,00 al mese) erano tali da giustificare il ritorno presso l'abitazione dell'imputato, se si considera che il marito ha un'impresa individuale, la casa è di proprietà, due figli maggiorenni lavorano, percepiscono reddito e convivono con i genitori e complessivamente hanno la disponibilità di tre autovetture.

4.5. Anche l'elemento soggettivo non sussiste; le dichiarazioni rese dalla in sede di istruttoria dibattimentale mettono in evidenza la sussistenza di un pacifco errore sul consenso della vittima, che sarebbe rimasta ferma a causa delle sue patologie, mentre manca la prova che abbia manifestato un chiaro dissenso.

L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto può trovare applicazione nei reati sessuali in quanto, nel caso in esame, è emersa una oggettiva situazione (mancanza di reazione, di urla, di esplicito dissenso) tale da ingenerare il convincimento dell'esistenza del consenso.

4.6. Non è stata riscontrata alcuna oggettività clinica delle patologie di natura asmatica e psichiatrica che affliggerebbero la né è dimostrato che siano collegati a abusi sessuali che si sarebbero manifestati anche prima dei fatti; la peraltro, non è stata neanche in grado di descriverne i sintomi parificando le due patologie di asma e attacchi di panico tra loro molto diverse. Peraltro, qualora tali patologie si fossero effettivamente manifestate, sarebbe stato necessario l'intervento d'urgenza di un'autoambulanza o l'immediato accesso al pronto soccorso, cosa che non è avvenuta.

4.7. Il difensore dell'imputato ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza di primo grado perché il fatto non sussiste per insussistenza dell'elemento oggettivo.

In subordine, ha chiesto che venga riformata parzialmente la sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp.

Ha chiesto, poi, che sia condannata la Parte Civile querelante a risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'imputato e a rifondere le spese processuali e quelle sostenute nei due gradi di giudizio.

In via subordinata, in caso di riforma, ha chiesto che sia applicato il minimo della pena con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza dell'imputato.

Le parti in udienza concludevano come in atti.

5.1. Gli argomenti della difesa dell'imputato sono convincenti e vanno condivisi.

La vicenda, nella stessa narrazione della vittima (udienza 26.9.2012), si inquadra in un rapporto di frequentazione pregresso tra la vittima e l'imputato incominciato alcuni mesi prima i fatti, con partecipazione a feste comuni, serate in compagnia degli amici e qualche breve incontro (in particolare uno da soli a casa dell'imputato) in cui \_\_\_\_\_ che era vedovo, dopo averle parlato della propria situazione familiare, avrebbe manifestato un personale interessamento nei confronti della donna dicendole che gli piaceva e che voleva stare con lei.

Secondo la narrazione della donna, nel novembre 2010, ha accettato la proposta di fare le pulizie a casa dell'imputato dietro pagamento di un compenso, sul presupposto che a lui serviva un aiuto in casa e a lei serviva del denaro, accordandosi per otto euro l'ora.

Il primo incontro si è concluso con lo svolgimento delle tre ore concordate di lavoro e con il ricevimento di alcune avances (del tipo che gli piaceva e voleva fare sesso con lei ), che sarebbero state rifiutate; dopo quindici giorni, tornata per le pulizie, mentre era nella camera da letto del \_\_\_\_\_ a lavare, lui si sarebbe avvicinato proponendole un rapporto completo, finendo con lo spogliarla completamente, leccarla nelle parti intime, infine "si è alzato, ha preso un pene finto ed ha cominciato a penetrarmi nella vagina". La condotta si è protratta per circa un'ora, un'ora e mezza.

Ora appare poco verosimile che una donna adulta (all'epoca di cinquant'anni), in condizione di fare favori pesanti per alcune ore consecutive, non fosse in grado di opporre una qualche forma di resistenza a un uomo all'epoca di 60 anni o anche solo di gridare e di scappare da una situazione sconveniente, o telefonare a qualcuno, ma sia rimasta, contro la sua volontà, un'ora/ un'ora e mezza nella camera da letto dell'imputato a consumare un rapporto sessuale utilizzando un pene artificiale, che ha inevitabilmente richiesto delle manovre di posizionamento e di manutenzione tali da rendere il rapporto più complicato e meno fluido ed istintivo.

La narrazione non convince anche senza valorizzare le condizioni fisiche del \_\_\_\_\_ che nella colonna lombosacrale (RM del 14.3.2011) presenta "esiti da pregresso intervento chirurgico con grossolani fatti aderenziali che, in associazione con fatti degenerativi a carico delle verte-

bre, determinano una importante stenosi del canale vertebrale e dei forami di coniugazione bilateralemente" e, operato tre volte di E.D. a due livelli L4-L5 e L5-S1 a sx, presenta scarsa resistenza alla deambulazione, eccedenza ponderale con rachide ipomobile sia alla flesso estensione che alle latero-torsioni (vedi certificato del dott. per una valutazione da parte della Commissione Invalidi Civili), condizioni sicuramente incidenti sulla agilità dei movimenti, quali quelli richiesti dalla spoliazione della donna relativamente ai pantaloni, mutandine e scarpe.

Altro elemento di inverosimiglianza in ordine alla costrizione del rapporto sessuale va ravvisato nel fatto che, dopo l'episodio, la si sarebbe fermata a fare le pulizie nei termini convenuti, discutendo insieme circa la correttezza o meno dell'uso di un fallo finto, "lui mi ha detto che non c'era niente di male, perché tanto lui quando era sposato l'aveva sempre fatto a sua moglie".

Altro elemento che induce a far dubitare della costrizione del rapporto è dato dal fatto che la – dopo questo episodio – si è recata un'altra volta a casa dell'imputato a fare le pulizie, ha accondisceso alla richiesta di di andare nella sua camera da letto e, una volta dentro, si è spogliata spontaneamente. Non convince che sia stata intimorita dal solo fatto che lui avesse chiuso la porta a chiave, in mancanza di atti violenti o altre forme di intimidazione che le potevano creare turbamento, che non sono state invece descritte.

Durante questo episodio l'imputato l'ha prima penetrata in vagina con il fallo e poi con il pene nell'ano eiaculandovi dentro.

Anche la descrizione di tale vicenda non depone per la costrizione del rapporto, se si considera che, una volta ultimato, la donna gli avrebbe detto di preferire il marito e di non volere stare con lui e sarebbe andata a lavarsi, come lui le aveva suggerito di fare; poi ha fatto i lavori di casa. La dinamica di entrambe le vicende è poco compatibile con una aggressione fisica.

Non si ravvisa poi un abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della ai sensi dell'art. 609 bis co. 2 n. 1 c.p., contestato in imputazione, se si considera che la vicenda si è consumata tra persone adulte e che, come tale, la era nelle condizioni di opporre resistenza ad un uomo più anziano e parzialmente invalido o quanto meno di sottrarsi durante lo sviluppo degli amplessi, che non hanno avuto carattere di repentina o sorpresa, ma si sono protratti per un tempo significativo.

Quanto al certificato medico in atti della dott.ssa in esso si fa generico riferimento a "asma bronchiale e sd. ansioso depressiva con attacchi di panico", senza che sia emerso una loro effettiva manifestazione concreta durante i rapporti sessuali, considerato che dopo i due episodi la donna ha continuato regolarmente a svolgere le faccende di casa, né che fossero tali ad ostacolare qualunque forma difensiva o di impedire di sottrarsi alla situazione.

5.2. In ordine, poi, ai riscontri esterni si osserva che tali non possono ritenersi tali i pochissimi messaggi in atti, il cui contenuto appare equivoco e andrebbe inserito nel contesto nella conversazione in corso tra le parti, anche alla luce dell'intensità del traffico telefonico reciproco,

che conferma la sussistenza di una relazione di carattere personale e la cancellazione di molti di loro da parte della , che ha selezionato quelli da produrre.

5.3. Non costituisce riscontro esterno, poi, la confidenza della che, parlando con la dott.ssa medico della figlia, le ha raccontato di essere stata violentata mentre faceva le pulizie, dimostrandosi preoccupatissima che suo marito lo venisse a sapere, "era preoccupatissima per una cosa, che le faceva molta paura, che suo marito venisse a scoprire questa cosa", dimostrando con tale preoccupazione di trovarsi in una posizione scomoda agli occhi del marito.

5.4. La mancanza di prova circa la costrizione del rapporto nella formulazione alternativa della "violenza o minaccia o abuso di autorità" o dell'"abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica", di cui all'art. 609 bis c.p., determina la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. con la formula "perché il fatto non sussiste", essendo la costrizione elemento costitutivo del reato.

Nel dispositivo letto in udienza il Tribunale di Padova ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", prevalente su quella riportata nella sentenza, che va dunque modificata.

La Parte Civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Vengono disattese le ulteriori richieste della difesa dell'imputato di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa da parte della Parte Civile, considerato che il proscioglimento è stato deliberato, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per insufficienza della prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non si ravvisano i profili di colpa per le pretese risarcitorie e di rifusione delle spese secondo le indicazioni delle sentenze della Corte Costituzionale (21 aprile 1993 n. 180 e 3 dicembre 1993 n. 423).

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 16.11.2012 nei confronti di appellata dalla Parte Civile e incidentalmente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e dalla difesa dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste e condanna la Parte Civile al pagamento delle spese del grado rigettata ogni ulteriore richiesta.

Motivazione a giorni 90

Venezia 12.11.2020

  
N Presidente  
Dott.ssa Silvia Mariani


Il Consigliere est.

Dott.ssa Mariagrazia Balletti



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Venezia, 09 DIC. 2020

  
IL CANCELLERIA  
Elisabetta FABBIAN